



**CONFERENZA UNIFICATA  
10 maggio 2012**

Punto 5) all'ordine del giorno

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
CONCERNENTE MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI, DI  
TRASMISSIONE DI COPIA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AI  
CONTRIBUENTI IN ESSI RESIDENTI E DI PARTECIPAZIONE  
ALL'ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI COMUNI,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N.  
203 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005,  
N. 248 E MODIFICATO DALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL  
31 MAGGIO 2010, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122**

**Si esprime intesa.**

**OSSERVAZIONI**

La nuova versione del provvedimento che ha recepito le osservazioni successive del provvedimento non contraddice la versione già valutata.

Vengono esplicitati alcuni obblighi di responsabilizzazione delle strutture incaricate/intermedie, che – peraltro – si sarebbero potuti ritenere in larga parte già acquisiti in quanto derivanti dalle convenzioni in vigore tra Comuni e AdE (nuovi punti inseriti 4.4, 4.5, 4.6), a loro volta coerenti con le prescrizioni del Codice della Privacy. Fa parziale eccezione il punto 4.6 che vieta al soggetto eventualmente incaricato da più Comuni di correlare le informazioni di competenza di ciascun Comune, informazioni che, peraltro, possono essere legittimamente richieste da un Comune all'altro con riferimento alle posizioni oggetto di analisi ai fini dell'individuazione di possibili evasioni.

Viene inoltre modificata, sempre su indicazione del Garante, la declaratoria del possibile ruolo del centro di servizio intermedio (punto 4.3), da:

“i Comuni possono conferire a tali strutture di servizio .... la gestione delle Convenzione di cooperazione informatica di cui all'articolo 1”

alla nuova versione:

“i Comuni possono conferire a tali strutture di servizio .... **l'accesso ai servizi** resi disponibili dalle Convenzioni di cooperazione informatica di cui all'articolo 1.

Per quanto le modifiche indicate segnalino la tendenza del Garante a comprimere la capacità di valutazione dei Comuni, anche attraverso il ruolo delle ipotizzate strutture intermedie, al fine di conseguire un maggior grado di efficienza nel contrasto all'evasione, si ritiene che il quadro generale del provvedimento resti coerente con la normativa sulla partecipazione all'accertamento, almeno nelle more di una più incisiva attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e della conseguente definitiva integrazione delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e della più organica regolamentazione dell'utilizzo delle informazioni di rilievo fiscale.

Il provvedimento infine recepisce l'esigenza espressa dal Garante relativa al fatto che gli altri sistemi di interscambio (con l'INPS e con l'Agenzia del territorio) devono rispettare almeno gli stessi requisiti di sicurezza osservati dal sistema in atto con l'Agenzia delle Entrate e devono essere sottoposti all'attenzione preventiva del Garante stesso. Su questi aspetti verificheremo le eventuali esigenze di adeguamento, tenendo presente che:

- per quanto riguarda l'INPS, il sistema è attualmente in corso di avanzata progettazione al fine di dare avvio entro breve termine (prevedibilmente tra settembre e ottobre) al sistema di interscambio e segnalazione qualificata delle irregolarità contributive;
- per quanto riguarda l'Agenzia del Territorio, la riserva del Garante ha origine dall'esame dei dispositivi di interscambio risalente al 2008. È auspicabile che la sottoposizione all'esame del Garante dei sistemi in questione – di cui allo stato non sono note le modalità che l'Agenzia del territorio vorrà proporre – non porti ad interruzioni dei servizi del sistema SISTER, anche alla luce del tipo di informazioni interscambiate, pressoché interamente costituite da dati pubblici e di libera consultazione.

